



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1822/12  
depositato il 04/04/2012

- avverso la sentenza n. 26/35/12  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: REGIONE LAZIO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. SACCA' ANTONINO

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2009 02919949 22 TAS.AUTOMOBILI 2003

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1822/12

UDIENZA DEL

10/07/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

488/14/12

PRONUNCIATA IL:

10/7/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11/7/2012

Il Segretario

[Signature]

## SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. ██████████ ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2009 0291994922 portante la richiesta di pagamento della somma di € 94,55 per omesso versamento della tassa automobilistica 2003 relativa al veicolo tg. ██████████. Sostiene il ricorrente di non essere tenuto al detto versamento in quanto l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente alla pretesa ha estinto l'obbligazione tributaria: nel caso la violazione riguarda l'anno 2003 mentre la cartella è stata notificata in data 07.01.2010 e quindi oltre il termine triennale di cui all'art. 5 L. 53 del 1983.

La CTP di Roma sez. 35 con sentenza n. 26/35/12 depositata 02.02.2012 accoglie il ricorso e compensa le spese, rilevando la fondatezza della eccezione del ricorrente sulla intervenuta prescrizione triennale del tributo.

Il contribuente appella detta sentenza sul punto della compensazione delle spese del giudizio e chiede la condanna dell'ente regione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. La Regione Lazio non risulta costituita.

## RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è fondato e va, pertanto, accolto.

La sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente annulla l'atto impugnato per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento. Ma compensando le spese di giudizio non ha tenuto conto che il contribuente è stato costretto a sostenere alcune spese per la difesa dei suoi diritti. Conseguentemente, la compensazione delle spese del giudizio, nel quale la parte convenuta è apparsa soccombente, si appalesa del tutto illegittima sulla base delle circostanze sopra indicate. Orbene, è pacifico in giurisprudenza che la compensazione delle spese di lite va sempre motivata e non basta fare riferimento a frasi di stile "quali giusti motivi" o "trattandosi di questione procedurale" perché tale formula è oscura e vaga e non consente di controllare la congruità delle ragioni poste a fondamento della decisione. **E ciò soprattutto in seguito alla previsione di cui all'art. 92 comma 2 cpc, richiamato dall'art. 15 D.lgs 546/92, e come rimodulato dall'art.45 novella n.69 del 18.06.2009 che richiede che il giudice "può compensare in tutto o in parte le spese tra le parti solo se vi è reciproca soccombenza o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Nel caso in esame tali circostanze non si riscontrano.**

Precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14563 del 2008 che "quando l'azione giudiziaria intrapresa dal contribuente è risultata totalmente fondata, la sua difesa sarebbe compromessa se egli fosse tenuto a pagare le spese di giustizia (legali e fiscali) conseguenti all'azione. La decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata dal generico ed insignificante riferimento a "giusti motivi" o addirittura senza alcun riferimento causale come nel caso in esame, integra gli estremi della violazione di legge." (Cass. sez.V n. 1030 del 18 gennaio 2008).

Il principio suindicato è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza n.12983 del 10.06.2011 precisando che "la **totale compensazione delle spese del giudizio motivata con il valore esiguo della causa si risolve per la parte vittoriosa in una sostanziale soccombenza di fatto**, con violazione del principio di responsabilità che presiede alla disciplina dettata dagli artt. 91 e 92 cpc. Principio ribadito con la recente sentenza n. 18894 del 16 settembre 2011.

E' appena il caso, poi, di osservare che il linea generale, parte soccombente è quella che ha dato causa alla lite, potendosi ipotizzare che la **soccombenza virtuale** possa derivare da ragioni di carattere meramente processuale (Cass. 583/1999) indipendentemente dal merito della questione controversa (ad es. prescrizione del diritto o decadenza dall'azione).

I primi giudici non hanno esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni (ordinanza della Corte Costituzionale n. 395 del 21.12.2004) per decidere la compensazione delle spese di lite, in assenza di un preventivo accordo con il contribuente che pure nella prassi viene cercato quasi come condicio sine qua non.

In aderenza ai principi sopra indicati è giocoforza procedere alla condanna dell'ente regione intimata alla rifusione delle spese di lite per i due gradi di giudizio liquidate complessivamente come in dispositivo tenendo conto della esiguità della sorte, della mancata difesa dell'ente e della mancata presentazione della nota spese.

L'appello, pertanto, del contribuente deve essere accolto, con la riforma parziale della sentenza impugnata sul punto della compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie l'appello del contribuente e condanna l'ente convenuto REGIONE LAZIO in persona del rappresentante legale p.t. al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio liquidate complessivamente in € 1.000,00 di cui € 650,00 incluso il 12,50 % per onorari, oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti .

Roma 10.07.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE  
Spartaco Cellitti

